Gran Consiglio
6501 Bellinzona

MOZIONE (art. 105 LGC)

Moratoria triennale di salvaguardia per il ceto medio e le famiglie ticinesi: istituzione di un progetto pilota di deroga territoriale (ex art. 59b LAMal) e riconoscimento transitorio di coperture assicurative internazionali equivalenti (vigilate FINMA/EIOPA) per arginare l'emergenza socio-economica, familiare e scolastica nel Cantone Ticino

---

Presentata da: Roberto Ostinelli

Data: 26 ottobre 2026

Numero: MO1986

Testo:

Con la presente mozione parlamentare, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Costituzione cantonale e dalla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), **chiedo un intervento urgente, strutturato e risolutivo a tutela della tenuta sociale, economica ed educativa del Cantone Ticino.**

A. Contesto socio-economico: il paradosso ticinese e l'erosione del ceto medio

Il Cantone Ticino si trova oggi stretto in una morsa strutturale senza eguali nel resto della Confederazione:

- Da un lato, il **reddito mediano ticinese risulta inferiore di oltre il 20%** rispetto alla Svizzera tedesca, penalizzando in modo trasversale impiegati, artigiani, liberi professionisti e famiglie del ceto medio.
- Dall'altro lato, i cittadini domiciliati nel nostro Cantone subiscono **premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) superiori di circa il 20%** rispetto alla media federale.

Questa doppia forbice (salari più bassi del 20%, premi più alti del 20%) produce un differenziale di potere d'acquisto reale superiore al 40% sulla spesa sanitaria obbligatoria rispetto ai concittadini d'oltre Gottardo. Per una persona sola o per una famiglia di quattro persone — in particolar modo quando i figli raggiungono l'adolescenza e la maggiore età, vedendo schizzare i propri premi individuali — i margini di manovra finanziari sono ormai azzerati. Chi si colloca appena al di sopra delle soglie per il sussidio RIPAM viene letteralmente spinto verso la fascia di povertà lavorativa (*working poor*).

B. Dall'emergenza economica all'emergenza sanitaria e scolastica

Il problema non è più confinato ai bilanci domestici, ma è tracimato in una vera e propria **emergenza di salute pubblica e di tenuta educativa (LSan, RL 801.100)**:

1. **Stress cronico genitoriale:** L'angoscia finanziaria derivante dall'impossibilità di onorare premi assicurativi sproporzionati, unita alla necessità di comprimere ogni spesa vitale o di moltiplicare gli orari di lavoro, genera nei genitori stati di stress acuto, ansia e malessere psicofisico, e spesso i genitori sono costretti a lavorare entrambi per arrivare alla fine del mese e riducendo il tempo educativo per i figli.

2. **Ripercussione sugli adolescenti:** Il clima di tensione economica e di esaurimento emotivo all'interno delle mura domestiche si ripercuote inevitabilmente sui figli, in una fase evolutiva delicatissima quale l'adolescenza, privandoli della serenità e dei punti di riferimento necessari.
3. **Impatto devastante sulla scuola ticinese:** Questo disagio familiare viene quotidianamente esportato nelle aule scolastiche del Cantone. La scuola pubblica si ritrova a dover gestire allievi sempre più disorientati, demotivati e indisciplinati, i cui comportamenti non idonei sono il sintomo diretto di famiglie sotto pressione. I docenti fanno sempre più fatica a gestire le classi e l'istituzione scolastica non dispone più dei mezzi materiali e pedagogici per supplire al collasso del benessere familiare causato da un prelievo parapubblico iniquo.

C. Fondamento costituzionale e leva giuridica

La **Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (RS 131.229)** impone agli organi dello Stato obblighi precisi che non possono restare lettera morta:

- L'**art. 4 cpv. 1 e 4 Cost./TI** stabilisce che il Cantone garantisce e attua i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove il benessere economico e agisce secondo il principio di sussidiarietà.
- L'**art. 13 cpv. 1 e 2 Cost./TI** tutela il diritto a un'esistenza conforme alla dignità umana e il diritto di ogni bambino e giovane a essere protetto, assistito e guidato, nonché a beneficiare di una formazione scolastica efficace.
- L'**art. 14 cpv. 1 lett. f) e g) Cost./TI** vincola il Cantone a provvedere affinché *"i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti"* e *"i bisogni dei giovani siano presi in considerazione"*.

Sul piano federale, sebbene la **LAMal (RS 832.10)** preveda all'art. 3 l'obbligo assicurativo presso casse vigilate dall'UFSP (secondo la LVAMal) e all'art. 6 il controllo cantonale dell'affiliazione, lo stesso ordinamento federale offre gli strumenti giuridici per intervenire in situazioni di squilibrio territoriale:

1. L'**art. 59b LAMal (Progetti pilota per il contenimento dell'aumento dei costi)** consente esplicitamente ai Cantoni di sottoporre al Dipartimento federale dell'interno (DFI) progetti pilota della durata di **tre anni** che derogano alle disposizioni della LAMal, al fine di sperimentare modelli alternativi, inclusa l'assunzione di prestazioni transfrontaliere e regimi innovativi di finanziamento.
2. L'**art. 6a cpv. 3 LAMal** e l'**art. 2 OAMal**, unitamente agli **artt. 6, 7 e 10 della LCAMal ticinese (RL 853.100)**, attribuiscono all'autorità cantonale la competenza sulle domande di esenzione dall'obbligo assicurativo e sulle procedure di affiliazione d'ufficio.

Sul mercato assicurativo operano primari istituti internazionali — i cui rami assicurativi operanti in Svizzera o nello Spazio Economico Europeo sono sottoposti alla rigorosa vigilanza prudenziale della **FINMA** (ai sensi della LSA/LCA) o delle omologhe autorità di vigilanza europee (EIOPA) — in grado di offrire a persone giovani, sane, lavoratori e famiglie coperture sanitarie complete per rischi gravi e ospedalieri a condizioni infinitamente più sostenibili (ad esempio polizze internazionali tipo *Allianz Care* o equivalenti, con premi nell'ordine di circa 140 EUR/CHF mensili e franchigia di 3'000 EUR/CHF).

Consentire, tramite una **moratoria triennale**, ai cittadini domiciliati in Ticino di optare per tali coperture internazionali equivalenti significa restituire immediatamente tra i 3'500 e i 10'000 franchi all'anno di liquidità netta alle economie domestiche ticinesi, disinnescando la bomba sociale e scolastica in atto.

D. Richieste al Consiglio di Stato

Alla luce di quanto esposto, **si chiede al lodevole Consiglio di Stato di attivarsi con carattere d'urgenza presentando le necessarie modifiche legislative e disposizioni esecutive entro 3 mesi** affinché:

1. **Istituzione di una Moratoria Triennale Cantonale (Progetto Pilota ex art. 59b LAMal):** Il Consiglio di Stato presenti formalmente e con procedura d'urgenza al Consiglio federale e al DFI la richiesta di istituzione di una **zona di sperimentazione e salvaguardia socio-economica per il Cantone Ticino della durata di 3 anni** (ai sensi dell'art. 59b LAMal e in adempimento degli artt. 4, 13 e 14 Cost./TI), volta a consentire ai domiciliati in Ticino di adempiere l'obbligo di copertura sanitaria anche mediante polizze sanitarie internazionali private sottoposte a vigilanza FINMA (LSA) o ad autorità di vigilanza UE/AELS riconosciuta (EIOPA).
2. **Modifica transitoria della LCAMal (RL 853.100) e sospensione dell'affiliazione d'ufficio:** Nelle more della sperimentazione triennale, si modifichino l'art. 6, l'art. 10 e l'art. 19 della LCAMal (e relativo Regolamento RLCAMal) affinché l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) e i Comuni:
   - riconoscano quale **causa di esenzione temporanea / adempimento per equivalenza** (per comprovato onere economico sproporzionato legato all'asimmetria salariale ticinese) la sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria internazionale privata che garantisca la copertura delle cure medico-sanitarie essenziali e ospedaliere (con franchigie fino a 3'000 CHF/EUR e premi calmierati, es. fascia ~140 CHF/EUR mensili);
   - **sospendano per 3 anni le procedure di affiliazione coatta d'ufficio (art. 6 cpv. 2 LAMal / art. 19 LCAMal)** e l'applicazione di supplementi di premio nei confronti dei cittadini ticinesi che dimostrino di disporre senza interruzioni di tale copertura assicurativa internazionale.
3. **Meccanismo di tutela solidaristica e Fondo di compensazione cantonale:** Per garantire la piena sostenibilità del sistema, i cittadini che aderiscono su base volontaria al regime di moratoria triennale con assicurazione internazionale:
   - rinunciano per la durata del triennio a qualsiasi sussidio cantonale RIPAM, generando un risparmio diretto per le casse dello Stato;
   - possono essere assoggettati a un modesto contributo di solidarietà cantonale (una frazione marginale del risparmio ottenuto) destinato a un fondo cantonale di compensazione dei rischi e a programmi di supporto psicologico-educativo nelle scuole ticinesi (DECS).
4. **Iniziativa cantonale a Berna (art. 160 cpv. 1 Cost. fed.):** Subordinatamente e parallelamente, il Gran Consiglio depositi un'Iniziativa cantonale presso l'Assemblea federale per introdurre nella LAMal una *"Clausola di salvaguardia per i Cantoni a bassa capacità reddituale"*, che renda strutturale il diritto di opzione verso assicuratori internazionali vigilati FINMA/EIOPA qualora lo scarto tra salario mediano cantonale e premio medio LAMal superi la soglia critica del 15%.